



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

Sede 30031 via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665

Internet www.comune.dolo.ve.it

E-mail urp@comune.dolo.ve.it E-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 82001910270 Partita I.V.A. 00655760270

Settore II – Finanziario - Servizio Patrimonio

Tel. 041 5121919-924

e-mail patrimonio@comune.dolo.ve.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

Codice identificativo gara (C.I.G.): 6661629627

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore IV – Patrimonio e Ambiente n. ____ del _____

Procedura di affidamento: procedura aperta - concessione di servizi di cui alla parte III del D.Lgs. 50/2016

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016

ART. 1

Ente concedente

1) Comune di DOLO (VE) – Partita IVA 00655760270 – Via Cairoli n. 39 – 30030 DOLO (VE) Telefono 041/5121924 - 5121919 Telefax 041/410665 – www.comune.dolo.ve.it.

ART. 2

Oggetto della concessione

1) Il presente capitolato disciplina la gestione in concessione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel territorio del Comune di Dolo, per complessivi 237 stalli. Tale concessione riguarda la fornitura, l'installazione, lo scassetto di parcometri, l'approntamento della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura di personale di sorveglianza per l'accertamento delle violazioni e la gestione dell'attività amministrativa relativa all'oggetto della concessione.

2) In particolare, l'espletamento dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, del presente Capitolato Speciale, è strettamente connesso alle funzioni di Polizia Locale che l'Ente concedente ha conferito all'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2001.

ART. 3

Durata e ammontare della concessione

1) La concessione ha la durata di anni cinque a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree, da redigersi in contraddittorio fra le parti. Il Comune di Dolo si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori cinque anni, mediante richiesta da inviare al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza. L'eventuale rinnovo sarà assoggettato agli stessi patti e condizioni della presente concessione.

2) In ogni caso, allo scadere della concessione, il concessionario della gestione delle aree di sosta a pagamento è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni disciplinate dal contratto vigente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

3) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la concessione anticipatamente secondo quanto disposto dal presente capitolato.

4) L'ammontare della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è stimato in relazione alla media degli incassi netti ed è quantificato complessivamente in € 550.000,00 per la durata di cinque anni. Il valore

complessivo della concessione, ai fini della determinazione delle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, è quantificato in € 1.155.000,00 comprensivo delle ipotesi di rinnovo e di proroga di cui sopra.

ART. 4 **Zone di Sosta**

1) La sosta è consentita, nelle aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice della Strada vigente, ad autovetture, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo stallo.

2) Gli stalli in aree di sosta a pagamento oggetto della presente concessione ammontano complessivamente a n. 237, di cui 224 già attivi e 13 contrassegnati ad oggi con linea bianca, da rendere a pagamento con l'avvio del servizio.

La precisa ubicazione dei predetti stalli è rinvenibile nella planimetria allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10/03/2016. Se ne riporta di seguito l'elenco distinto per via o piazza:

<i>Ubicazione</i>	<i>Nr. Posti</i>
Via Mazzini	55
Via Matteotti	33 (di cui 13 da attivare)
Piazzetta del Cimitero	31
Via Foscarina	27
Piazzetta degli Storti	17
Via Arino	35
Via Colombo	30
P.tta Municipio	9
<i>SUBTOTALE</i>	<i>237</i>

3) Spetta all'aggiudicatario l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la relativa manutenzione, conformemente al programma offerto in gara e nel rispetto delle previsioni del Codice della Strada, previo accordo con la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" e con il Settore LLPP e Manutentivo del Comune di Dolo; al Concessionario competono altresì le eventuali modifiche all'anzidetta segnaletica che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio.

4) Per 13 dei predetti stalli, di nuova esecuzione, posti lungo la SR 11 "Padana Superiore", dal Km 402+395 al Km 402+513, lato destro di Via Matteotti, la sosta risulta ad oggi libera. Gli stessi dovranno essere resi a pagamento con l'avvio del nuovo affidamento, rimanendo a carico del concessionario del servizio ogni onere afferente alla realizzazione, all'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché alla relativa manutenzione. La realizzazione e l'attivazione dei succitati ulteriori 13 stalli dovrà essere completata entro il termine offerto in gara e risultante in sede di aggiudicazione.

5) Il concessionario dovrà altresì provvedere al rifacimento totale della segnaletica orizzontale in tutte le aree date in concessione entro il termine indicato nell'offerta tecnica di gara e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree.

6) Le aree a pagamento di Piazzetta degli Storti (17 stalli) non saranno disponibili in concomitanza con l'effettuazione del mercato settimanale, ogni venerdì mattina, senza che possa essere vantata alcuna pretesa economica da parte del Concessionario.

7) Il Comune di Dolo, oltre a quanto previsto nel suindicato comma 6), conserva il diritto di utilizzare le aree di sosta a pagamento a propria discrezione, previa adozione di provvedimenti formali, in ogni caso in cui siano ravvisabili motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 48 ore, salvo che ricorrano motivi di urgenza. Dovrà pertanto essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nonché l'esecuzione delle occupazioni di suolo pubblico debitamente autorizzate che si rendessero necessarie per consentire lavori a favore di edifici pubblici o privati, ovvero per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi. E' da intendersi ricompresa nelle iniziative promosse dal Comune anche la proposta di gratuità delle aree in occasione di manifestazioni particolari. Nei suindicati casi vi sarà la sospensione del regime di pagamento e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta concessionaria a titolo di indennizzo e/o rimborso di qualunque genere laddove il prodotto delle ore di utilizzo degli stalli (in fascia oraria a pagamento) per il numero di stalli utilizzati, con riferimento all'annualità, sia inferiore o uguale al numero soglia

determinato in sede di gara. Nell'ipotesi di superamento di detta soglia di utilizzo, al concessionario sarà dovuto un indennizzo calcolato a partire dall'introito orario forfettario medio, quantificato in € 0,35, moltiplicato per la percentuale dell'introito che rimane a carico del concessionario (anch'essa risultante in sede di aggiudicazione) e per lo sfioramento di utilizzo oltre la soglia di cui sopra. (Es. calcolo indennizzo: $[100 - \% \text{ canone oggetto di offerta}] \times \text{introito orario forfettario medio}$ pari a € 0,35 x [prodotto stalli occupati per ore utilizzo – valore soglia]).

8) Il Comune si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a sosta a pagamento per comprovata esigenza di carattere pubblico o motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, senza che l'aggiudicatario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.

9) Sarà altresì riservata al Comune di Dolo la facoltà di diminuire o incrementare, a suo insindacabile giudizio, gli stalli a pagamento, fino al limite massimo del 20% del numero totale degli stalli concessionati. In caso di successivo ampliamento / diminuzione delle aree di sosta, il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla realizzazione degli stalli, all'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, ovvero al ripristino della segnaletica per la sosta libera, all'installazione degli ulteriori parcometri (da concordare con l'Ente in ordine al numero e al posizionamento), al servizio di manutenzione, scassetto ecc. alle stesse condizioni previste nel presente capitolato. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l'Ente concedente procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

10) La segnaletica che il concessionario appronterà nelle aree date in gestione rimarrà di proprietà del Comune di Dolo alla scadenza del contratto, con l'obbligo per il concessionario medesimo di consegnarla in perfetta efficienza.

11) Il concessionario dovrà, inoltre, vigilare affinché nelle aree di sosta a pagamento non si verificano situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, provvedendo, nel qual caso, ad informarne il Comando della Polizia Locale.

12) Al concessionario è fatto obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta date in gestione.

13) Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e nell'ipotesi di mancato rispetto delle normative vigenti in materia di segnaletica orizzontale e verticale, il Comune si attiverà in via sostitutiva rivalendosi nei confronti del concessionario inadempiente.

14) In tutte le aree di sosta a pagamento le eventuali segnalazioni per l'esecuzione del servizio di spazzamento stradale meccanico prevalgono sugli orari indicati per l'applicazione della tariffa di sosta.

ART. 5

Parcometri

1) Sono a carico del concessionario la fornitura e l'attivazione dei parcometri necessari per un'efficiente gestione del servizio, secondo quanto offerto in sede di gara e risultante dall'aggiudicazione in ordine al numero e al posizionamento degli stessi. La Stazione Concedente si riserva la facoltà di indicare siti diversi per la collocazione dei parcometri in presenza di preminenti esigenze di sicurezza e viabilità, su proposta del Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" e del Settore LLPP e Manutenzione del Comune di Dolo.

I parcometri devono essere tutti dello stesso modello e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- omologazione ministeriale nel rispetto del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- rispondenza alla normativa UNI EN 12414;
- conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 476/92 in ordine alla compatibilità elettromagnetica;
- certificazione di qualità rilasciata secondo le norme ISO 9001-2008;
- ammissibilità di pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in conformità al disposto di cui all'art. 15, comma 4, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Detti parcometri devono inoltre essere connotati dalle caratteristiche di ordine estetico, funzionale, ambientale, ecc. risultanti dall'offerta tecnico-qualitativa presentata in sede di gara.

Il concessionario dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore che attesti la corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi richiesti e alle caratteristiche offerte in sede di gara, anche con riferimento alle innovazioni proposte per facilitare l'accesso dell'utenza al servizio e ai pagamenti da remoto.

Il concessionario avrà l'onere di adeguare i parcometri alle esigenze eventualmente introdotte da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Rimane nella facoltà del concessionario apportare alle suddette apparecchiature le migliorie derivanti da eventuali innovazioni tecnologiche.

- 2) Il concessionario dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi, mediante scassetto dei parcometri, la relativa rendicontazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, ivi compresi gli interventi di ripristino conseguenti ad atti di vandalismo.
- 3) L'attivazione dei parcometri dovrà essere completata entro il termine offerto in gara e risultante in sede di aggiudicazione.
- 4) Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull'apposito tagliando rilasciato dal parcometro. Il tagliando dovrà contenere l'indicazione dell'Ente concedente, l'intestazione del concessionario, il numero dell'impianto, la data e l'orario di rilascio ed il periodo di validità.
- 5) Il Comune di Dolo avrà la facoltà di procedere all'accertamento degli incassi e le apparecchiature dovranno essere tecnologicamente predisposte per sistemi di telecontrollo. Il concessionario dovrà consentire al Comune di Dolo l'accesso diretto, in tempo reale, ai dati sull'occupazione, rotazione, incassi e altri indicatori inerenti l'utilizzo degli stalli.
- 6) Il concessionario avrà l'onere di disattivare i parcometri alla scadenza del contratto, evidenziando agli utenti il loro mancato funzionamento. Entro quindici giorni successivi alla data di scadenza del contratto, il concessionario avrà altresì l'onere di rimuovere le apparecchiature installate. In caso di inadempimento provvederà il Comune con spese a carico del gestore inadempiente.
- 7) Il concessionario dovrà provvedere al controllo periodico dei parcometri, per la verifica del corretto funzionamento degli stessi. In caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri, il concessionario dovrà assicurare l'intervento del proprio personale tecnico entro il termine offerto in gara e risultante in sede di aggiudicazione; nell'ipotesi di guasto non immediatamente riparabile sul posto, o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, il concessionario dovrà installare a sue spese, entro il termine offerto in gara, un parcometro avente le medesime caratteristiche di quello sostituito. Il livello massimo tollerabile di guasti per anno di concessione (esclusi quelli derivanti da atti vandalici o eventi eccezionali) relativamente a ciascun parcometro è di 50 ore di fermo macchina, da computarsi all'interno dell'arco orario a pagamento dei giorni di servizio previsti. Il superamento di tale limite potrà comportare l'applicazione della penale prevista nel successivo art. 16.

ART. 6

Orari e tariffe

- 1) Il servizio dei parcheggi regolamentati con tariffa sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, in orario compreso fra le ore 8:00 e le ore 13:00 e fra le ore 15:00 e le ore 19:30. Per i soli stalli ubicati in Via Colombo, l'espletamento del servizio in fascia antimeridiana sarà posticipato di un'ora, pertanto sarà attivo a partire dalle 9:00. Al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera, senza alcun corrispettivo.
- 2) Le tariffe iniziali per il parcheggio nelle zone indicate nell'art. 4, confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10/03/2016, sono le seguenti:
 - € 0,50 per ogni mezz'ora di sosta;
 - € 0,80 per ora di sosta;
 - € 3,00 per 4 ore di sosta;
 - € 40,00 per abbonamento mensile;
 - € 360,00 per abbonamento annuale.Le tariffe potranno essere variate, in aumento o in diminuzione, entro il limite massimo del 10%. Il concessionario sarà in tal caso tenuto ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, gli impianti e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dal Comune di Dolo e senza oneri per il Comune medesimo.
- 3) Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo qualsiasi tra quelli indicati all'art. 4, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato, ovvero, durante la validità temporale del tagliando, si potranno occupare distinti stalli situati in vie o piazze differenti, a patto che ciò sia compatibile con le modalità di gestione del servizio offerte dal concessionario in sede di gara.
- 4) Rientra tra le facoltà dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore aggiudicatario della concessione, quella di variare, anche per periodi limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le tariffe (oltre i limiti innanzi indicati), le zone da sottoporre a pagamento e le agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente.
- 5) Il Gestore dovrà farsi carico di pubblicizzare, mediante depliant, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato d'oneri, le relative tariffe, gli orari, le modalità di fruizione del servizio, in conformità a quanto prodotto con l'offerta tecnico-qualitativa e risultante dall'aggiudicazione; eventuali modifiche nelle forme e nelle modalità di divulgazione dovranno, comunque, essere preventivamente assentate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7

Sportello per l'utenza

- 1) Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito ubicato nel territorio comunale, dedicato al servizio di sportello per l'utenza. L'ufficio di recapito deve essere opportunamente segnalato con una targa recante la scritta "DENOMINAZIONE DELLA DITTA CONCESSIONARIA" – CONCESSIONARIO DEL COMUNE DI DOLO – SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI IN AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.
- 2) L'ufficio deve essere strutturato secondo l'articolazione degli orari di apertura al pubblico proposti in sede di gara e deve garantire lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa degli abbonamenti e di informazione all'utenza, in conformità a quanto prodotto con l'offerta tecnico-qualitativa e risultante dall'aggiudicazione.
- 3) Ogni eventuale diversa articolazione dell'orario e/o modifica nelle modalità di gestione delle attività di sportello, dovuta a circostanze sopravvenute, deve essere preventivamente segnalata ed autorizzata dall'Ente Concedente.
- 4) Presso l'ufficio di recapito va esposta la documentazione informativa relativa alle aree di parcheggio oggetto del presente capitolato d'onere, alle relative tariffe, agli orari, alle modalità di fruizione del servizio.

ART. 8

Abbonamenti

- 1) Limitatamente agli stalli blu insistenti sulle vie Foscarina ed Arino e su P.ta Cimitero, P.ta degli Storti e P.ta Municipio, sarà possibile avanzare richiesta per il rilascio di abbonamento (mensile o annuale), che consentirà la sosta senza limitazione di tempo, ma senza riserva alcuna di posto. L'abbonamento non costituisce pertanto titolo per la riserva e l'individuazione degli stalli, essendo lo stesso una mera agevolazione tariffaria. Gli abbonamenti annuali saranno emessi in numero massimo di 40, quelli mensili in numero massimo di 20, alle seguenti condizioni:

- il richiedente dovrà essere titolare di un'autovettura o di patente in corso di validità;
- verrà rilasciato un solo abbonamento per nucleo familiare.

In caso di domande per il rilascio di abbonamenti in numero superiore alla disponibilità massima prevista, le istanze verranno evase secondo i seguenti criteri di priorità:

1. richiedente disabile;
 2. richiedente che non abbia a disposizione posto auto in autorimesse o parcheggi privati, anche scoperti;
 3. operatore economico/professionale con sede aziendale/professionale in Dolo capoluogo.
- 2) Per ciascun abbonamento verrà rilasciato apposito contrassegno, il cui codice identificativo potrà essere collegato alla targa di un solo autoveicolo indicato dal richiedente.
 - 3) Il costo dell'abbonamento annuo è fissato in € 360,00; quello dell'abbonamento mensile è determinato in €. 40,00. Il pagamento andrà effettuato con versamento anticipato, in unica soluzione, prima del rilascio del contrassegno da parte del gestore. Nel caso del venir meno dei requisiti minimi del richiedente, l'abbonamento si intenderà automaticamente scaduto, senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso di quanto versato all'atto del rilascio. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, ogni modifica dell'abbonamento (es. sostituzione di targa collegata al contrassegno, cessione dell'attività economico professionale...), per un numero massimo di tre all'anno, comporterà il versamento di una quota aggiuntiva pari ad €. 5,00 per l'abbonamento annuale ed €. 2,00 per quello mensile.
 - 4) Le tariffe di abbonamento sono da intendersi ridotte del 50% per i veicoli muniti di contrassegno per disabili.
 - 5) La validità dell'abbonamento annuale andrà riferita all'anno solare, pertanto gli abbonamenti avranno scadenza naturale il 31 dicembre di ciascun anno. L'istanza di rilascio di abbonamento annuale andrà presentata nel periodo compreso fra il primo e il trenta novembre dell'anno precedente a quello solare di riferimento, non essendo prevista alcuna forma di rinnovo automatico.
 - 6) L'abbonamento mensile sarà soggetto a scadenza naturale al termine del mese di validità. La richiesta di rilascio di abbonamento mensile andrà avanzata entro i primi dieci giorni del mese antecedente a quello di riferimento.
 - 7) Nel caso in cui le istanze pervenute non siano tali da esaurire il numero di abbonamenti rilasciabili, saranno accettate anche le domande pervenute oltre i termini, secondo i criteri di priorità innanzi richiamati. Ad esaurimento dei posti disponibili a canone annuale, saranno assegnati quelli a canone mensile.
 - 8) Le richieste di abbonamento, nonché ogni altra richiesta di informazione inerente al servizio, vanno presentate all'ufficio di recapito istituito dal Concessionario nel territorio comunale, così come disposto dall'art. 7 del presente capitolato d'onere, negli orari di apertura al pubblico.
 - 9) Il contrassegno rilasciato a seguito dell'emissione dell'abbonamento annuale o mensile dovrà essere esposto, perfettamente visibile, sulla parte anteriore del veicolo.

10) L'amministrazione si riserva, nel corso della concessione, di modificare le condizioni e i criteri di rilascio degli abbonamenti, nonché il numero massimo dei medesimi e gli stalli interessati, previa intesa con il concessionario.

ART. 9

Esenzioni dal pagamento

1) Sono esentati dal pagamento:

- veicoli di servizio delle forze dell'ordine e mezzi di soccorso ed emergenza;
- veicoli comunali;
- veicoli di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune, in sosta per ragioni di servizio;
- veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese del servizio pubblico (es. energia, ciclo idrico integrato, igiene ambientale, telecomunicazioni, manutenzione pubblica illuminazione) muniti di scritta/logo identificativi sui veicoli stessi, in sosta per ragioni di servizio;
- veicoli dei medici di base in visita domiciliare urgente, che espongano nella parte anteriore dell'autoveicolo utilizzato il permesso rilasciato dall'Ordine dei medici o dall'A.S.L.;
- mezzi della Protezione Civile;
- soggetti da esentare per specifiche esigenze, su indicazione del Comando di Polizia Locale.

2) L'amministrazione si riserva, nel corso della concessione, di modificare o integrare le ipotesi di esenzione innanzi descritte, previa intesa con il concessionario.

ART. 10

Personale del concessionario

1) Il concessionario garantisce lo svolgimento del servizio di sorveglianza e di controllo delle aree di sosta a pagamento con personale proprio e per l'intero periodo della concessione, dal lunedì al sabato di ogni settimana, secondo il numero di ore settimanali offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 36.

2) Le attività di gestione amministrativa degli abbonamenti e di rapporto con l'utenza del servizio vengono svolte presso l'ufficio di recapito istituito ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato speciale, secondo l'articolazione dell'orario e le modalità operative proposte nell'offerta tecnico-qualitativa e risultanti dall'aggiudicazione.

3) Il concessionario è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti; provvede agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione. Il Comune di Dolo rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.

4) Il concessionario dovrà comunicare per iscritto al Comune di Dolo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; in caso di sostituzione di detto personale dovrà preventivamente essere data comunicazione scritta al Comune.

5) Al suddetto personale, con provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", verranno conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell'art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica del possesso della necessaria preparazione.

6) Le violazioni alla disciplina della sosta dovranno essere rilevate attraverso la compilazione di apposita modulistica in più copie, predisposta dal concessionario e concordata con il Comune di Dolo, attestante l'accertata violazione da parte dell'utente. Il concessionario provvederà a segnalare l'infrazione al Comando di Polizia Locale, anche tramite la generazione e la trasmissione giornaliera di un flusso informatico per il caricamento dell'applicativo gestionale della Polizia Locale, secondo un formato che sarà indicato dalla stessa.

7) E' esclusa la riscossione di sanzioni amministrative da parte del personale del concessionario. Si precisa che la gestione del contenzioso derivante dall'accertamento delle violazioni in materia di sosta è di competenza esclusiva del Comando di Polizia Locale.

8) Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, l'apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al Comando di Polizia Locale e dovrà possedere un idoneo

contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con il Comune di Dolo.

9) Qualora l'Ente concedente accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne al concessionario l'immediata sostituzione.

10) Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

11) Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e a quanto offerto in sede di gara e risultante dall'aggiudicazione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio oggetto del presente atto.

ART. 11

Clausola sociale

1) Il concessionario si impegna ad assorbire ed utilizzare, prioritariamente, laddove disponibili, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

2) I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il concessionario subentrante con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti. Sono attualmente in servizio presso il concessionario uscente n. 3 dipendenti.

ART. 12

Sicurezza sul luogo di lavoro

1) L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è necessaria per la presente concessione, in quanto il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente concedente, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per possibili concomitanti interventi di manutenzione sulla segnaletica o sulla sede stradale.

Il concessionario è pertanto tenuto, prima di ogni intervento, ad informarsi presso gli uffici comunali dell'esistenza di eventuali altri contemporanei lavori di competenza comunale.

1) E' fatto obbligo per il concessionario di predisporre, prima dei lavori di manutenzione e/o installazione, un piano operativo di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l'aggiudicatario stesso intende adottare per la manutenzione e/o installazione suddetta.

2) I rischi sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile localizzazione di sottoservizi (gas, energia elettrica, acquedotto, illuminazione pubblica) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

ART. 13

Canone di concessione per la gestione dei parcheggi

1) Il canone da riversare all'Ente concedente per la gestione dei parcheggi a pagamento è pari alla percentuale degli introiti netti offerta in gara e risultante in sede di aggiudicazione. Per somme incassate devono intendersi sia quelle rivenienti dai parcometri sia tutte le altre eventualmente introitate con gli altri sistemi di pagamento previsti nel presente capitolato. Il canone corrisposto al Comune non è da assoggettarsi ad IVA, essendo la gestione attuata nell'ambito di un regime giuridico implicante da parte dell'Amministrazione l'uso dei poteri di carattere autoritativo, mentre vanno assoggettate ad IVA le somme pagate dall'utenza e introitate dal concessionario (risoluzione 36/E del 12.03.04 dell'Agenzia delle Entrate).

2) L'importo da versare all'Amministrazione Comunale sarà determinato sulla base dell'effettivo incasso netto, dietro presentazione di apposita certificazione da parte del concessionario; a tale scopo il Comune di Dolo potrà effettuare i controlli ritenuti necessari.

3) Il canone dovrà essere versato in rate mensili posticipate con scadenza al 15 del mese successivo, presso la Tesoreria comunale con la causale "Proventi derivanti da parcheggi a pagamento"; gli operatori addetti al maneggio di

tali proventi dovranno essere preventivamente segnalati, con apposito elenco scritto, al Comune di Dolo. Il ritardo nel versamento del canone di concessione al Comune di Dolo, comporterà il pagamento di interessi di mora.

4) Il concessionario risponde delle somme non versate al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dai parcometri.

ART. 14

Corrispettivo a favore del concessionario

1) L'Amministrazione concedente, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese, attribuirà al concessionario, per tutta la durata della concessione, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di gestione dei parcheggi pubblici, conformemente alle condizioni minime stabilite dal presente capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione.

ART. 15

Carta della qualità dei servizi

1) Le prestazioni connesse ai servizi resi dal concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all'art. 2, comma 461, della legge n. 244/2007. Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il concessionario si obbliga a redigere una "Carta della qualità dei servizi" e a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007. La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto e dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Comune di Dolo.

2) Essa dovrà sancire il rispetto da parte del concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e contenere i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente tutti i dipendenti ed i collaboratori del concessionario.

3) La Carta dovrà contenere, in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 461 lett. a) della legge n. 244/2007:

- gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- le modalità per proporre reclamo;
- le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al Comune di Dolo entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione delle penali di cui all'articolo seguente del presente capitolato.

ART. 16

Penali

1) Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato, sul rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato speciale e dall'offerta tecnica risultante in sede di aggiudicazione.

2) Per eventuali inadempienze contrattuali da parte del concessionario, che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto, si applicheranno, fino ad un massimo del 10% dell'intero importo contrattuale, le penali qui di seguito analiticamente indicate:

Descrizione inadempienza	Importo penale
Inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di efficacia del contratto per la predisposizione della Carta di Qualità del Servizio	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata collaborazione nella fase di subentro del nuovo gestore al termine della concessione	€ 500,00
Mancata attivazione dei parcometri negli stalli già realizzati	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

entro il termine offerto in sede di gara	
Mancata realizzazione n. 13 stalli blu in Via Matteotti, completi di segnaletica e attivazione parcometri, entro il termine offerto in sede di gara	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rifacimento totale della segnaletica orizzontale in tutte le aree in concessione entro il termine offerto in sede di gara	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato intervento in caso di malfunzionamento dei parcometri entro il termine offerto in sede di gara	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Inosservanza dei tempi offerti in sede di gara per la sostituzione del parcometro in caso di guasto non riparabile	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Guasti comportanti un fermo macchina superiore a 50 ore relativamente al singolo parcometro (alle condizioni meglio specificate nell'art. 5)	€ 20,00 per ogni ora eccedente il tempo massimo consentito
Mancato invio di documentazione analitica relativa agli incassi secondo modalità e tempi offerti in sede di gara	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Inosservanza dei termini e delle modalità di segnalazione dei verbali di accertamento al Comandi di Polizia Locale	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Inosservanza delle modalità di vigilanza e controllo su strada offerte in gara	€ 200,00 per ogni violazione
Inosservanza delle modalità operative di funzionamento dell'Ufficio di recapito offerte in gara	€ 50,00 per ogni violazione
Mancato rispetto del programma offerto in gara (modalità e frequenza) di cura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e della segnaletica	€ 200,00 per ogni violazione

3) Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate al concessionario dal Comune di Dolo in forma scritta, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC. Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione la concessionaria dovrà far pervenire scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione, ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità. In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non venissero accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti, sia in fatto che in diritto, il funzionario competente applicherà le anzidette penali, indicando un termine massimo di 30 giorni per il pagamento. Il provvedimento di irrogazione della penale sarà inviato al concessionario mediante raccomandata A.R. o tramite PEC. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia proceduto al pagamento, verrà escussa quota parte della cauzione definitiva. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART. 17 Risoluzione

1) Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o tramite PEC al concessionario nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Dolo;
- disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
- mancata reintegrazione entro dieci giorni lavorativi della cauzione definitiva, escussa in tutto o in parte;

- mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
 - mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
 - inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
- 2) In caso di risoluzione del contratto il Comune di Dolo avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti.

ART. 18

Assicurazione

- 1) Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività, qualora imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni e si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Dolo da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo.
- 2) E fatto obbligo al concessionario di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente capitolato, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi assunti.
- 3) In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal concessionario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

ART. 19

Cauzione

- 1) L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, a garanzia definitiva dell'osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, è tenuto a costituire garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, incrementabile in funzione dell'offerta, in conformità alle disposizioni del disciplinare di gara e all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Dolo, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 3) La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrarla, sino all'importo convenuto, entro il termine di 10 giorni.
- 4) Il Comune di Dolo ha il diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

ART. 20

Divieto di cessione e sub concessione - subappalto

- 1) Il servizio affidato in concessione è qualificabile come servizio pubblico e deve, pertanto, essere svolto con continuità, senza interruzioni.
- 2) Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. La concessione non può essere ceduta, a pena di nullità, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175 del D. Lgs. 50/2016. Non è ammessa la subconcessione. E' ammesso il subappalto limitatamente all'approntamento della segnaletica orizzontale e verticale. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21

Registrazione e spese contrattuali

- 1) Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

2) Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di stipula e di registrazione dello stesso, saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 22

Disposizioni finali e controversie

1) Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3) Il concessionario viene esonerato dal pagamento del canone di occupazione suolo e spazi pubblici ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera h) del Regolamento Comunale per il Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) (Cassazione Sezione Tributaria, 15 settembre 2009, sentenza n. 19843).

4) Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Venezia. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR del Veneto.

ART. 23

Trattamento dei dati personali

1) I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente concedente conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.